

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM 21+973 E REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFERROVIA IN LINEA CON L'OROGRAFIA DEL TERRENO ESISTENTE, NONCHÉ PER LA SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM 23+111 E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS89 E LA SP 48 PER SAN MARCO IN LAMIS.

CUP: B11G22000080005

CIG n. 94625474CF

TRA

Ferrovie del Gargano S.r.l., con sede in Bari alla via Zuppetta 7/d, C.F. 00134010719 e P.IVA 04383720721, in persona del legale rappresentante p. t. _____ (C.F. _____), di seguito denominata "Ferrovie del Gargano" e/o "FdG" e/o "Ferrovie".

E

_____, con sede in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, Partita I.V.A. _____, in persona del legale rappresentante p. t. _____ (C.F. _____), di seguito per brevità denominata la "Società" o "Appaltatore".

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

Premesso che:

- La presenza di passaggi a livello rappresenta una delle principali cause di incidentalità sulle reti ferroviarie e a livello nazionale si sta procedendo alla loro eliminazione grazie ad un consistente piano di investimenti.
- Anche Ferrovie del Gargano, al fine di incrementare la sicurezza dell'esercizio ferroviario e della circolazione stradale ha avviato un piano per la riduzione delle interferenze tra la rete stradale e la ferrovia che ha già portato all'eliminazione dei diversi passaggi a livello, nel quale si inserisce quello per la soppressione di un pl al km 21+973 e un pl al km 23+111, per il quale è stato richiesto un finanziamento.
- Il CIPE con Deliberazione del 3 agosto 2011 n. 62, ha individuato e assegnato le risorse ad "*interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategia regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud*".
- Con Deliberazioni n.1513 del 24/07/2012, n.2787 del 14/12/2012 e n.523 del 28/03/2013 la Regione Puglia prende atto delle Delibere CIPE, tra cui la n.62/2011 e la n.92/2012, attraverso le quali è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2007-2013.
- Il CIPE con Delibera n.41/2012 ha disposto, in caso di soggetti attuatori non di rilevanza nazionale, la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Quadro Rafforzati e, in data 27/05/2013, è

Allegato 6

stato sottoscritto quello tra Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia, in cui erano previste risorse a valere sul FSC 2007/2013 e sul FAS 2000/2006.

- A seguito di provvedimenti di chiusura amministrativo contabile, la Sezione Infrastruttura per la Mobilità ha accertato di aver conseguito delle economie sui suddetti finanziamenti.
- Con DGR n.317 del 07/03/2022, la Regione Puglia ha formulato atto in indirizzo ai fini del finanziamento dell'intervento "di soppressione di un passaggio a livello alla progressiva km 21+973 e realizzazione di un cavalcaferrovia in linea con l'orografia del terreno esistente, nonché per la soppressione di un passaggio a livello alla progressiva km 23+111 e realizzazione di un nuovo svincolo di collegamento tra la SS89 e la SP 48 per San Marco in Lamis", a valere sulle economie generate dall'Accordo di Programma Quadro "Rafforzato" Trasporti rivenienti dal FAS 2000/2006 e dal FSC 2007/2013.
- Con verbale del 27/10/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito degli atti di verifica della progettazione, ha proceduto alla validazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.50/2016.
- Con Determina a contrarre n.50del 10/11/2022 è stata avviata la procedura aperta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
- In data _____ è stato pubblicato il bando di gara per la Procedura aperta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del medesimo Decreto;
- A conclusione di tale procedura è risultata aggiudicataria la Società _____;
- Con lettera _____, del _____, ricevuta dall'Appaltatore in data _____, è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;
- L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo articolo ____;
- Con lettera _____ del _____ è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- Si rende pertanto ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Premesse, allegati e definizioni

1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno, a tutti gli effetti, valore di patto negoziale, al pari di tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati che, per comodità, non sono allegati ma che le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di ben conoscere.

1.2 I seguenti termini, indicati nel prosieguo del presente Contratto con iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso definito:

per "**Codice**" si intende il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

per "**Regolamento**" si intende il D.P.R. n. 207/2010, nei limiti delle norme ancora applicabili ai sensi della disciplina transitoria di cui al predetto Codice;

per "**Contratto**" si intende l'accordo tra la FdG e l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni stabilite nel presente contratto nonché tutti gli atti, i documenti e gli Allegati ivi

richiamati;

per _____ si intende _____;

1.3 I termini sopra definiti potranno essere espressi nel testo del Contratto indifferentemente al singolare o al plurale senza che per questo venga meno il significato ed il valore di tali definizioni.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto di appalto

2.1 Con il presente contratto di appalto, FdG affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente Contratto e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, **progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di soppressione di un passaggio a livello alla progressiva km 21+973 e realizzazione di un cavalcaferrovia in linea con l'orografia del terreno esistente, nonché per la soppressione di un passaggio a livello alla progressiva km 23+111 e realizzazione di un nuovo svincolo di collegamento tra la ss89 e la sp 48 per San Marco in Lamis.**

ARTICOLO 3

Condizioni particolari di contratto

3.1 I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 31, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, così come modificati/integrati dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, la quale pure costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Tali documenti sono parte costitutiva del Contratto anche quando non siano materialmente allegati al presente Contratto, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del contratto d'Appalto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento integra clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 24.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale dei luoghi di intervento e di averli visitati accuratamente, delle difficoltà e modalità di accesso al futuro cantiere e delle eventuali limitazioni all'accesso, come da attestazione di sopralluogo allegato al presente contratto. L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, della situazione dei luoghi, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle discariche (distanze e capacità), delle interferenze, della presenza di sottoservizi e di quant'altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio, od in costruzione e, in genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori e che sono suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri

Allegato 6

generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento. L'Appaltatore dichiara di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione degli stessi.

3.2 Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 31 (documenti facenti parte del contratto) si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate in data 23 giugno 2017 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere, al n.5988, Serie 3, che Ferrovie del Gargano intende applicare ove compatibili e non espressamente derogate dal presente Contratto. Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni del presente Contratto e dei relativi allegati e le disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto, anche le norme di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 applicabili ai settori speciali, in quanto compatibili con il presente contratto.

Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "C.G.C." o "Condizioni Generali".

3.3 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo offerto dall'Appaltatore.

3.4 In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per "Ferrovie del Gargano".

ARTICOLO 4

Rappresentanti delle Parti

4.1 L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, nominerà un proprio direttore tecnico di cantiere al fine di coordinare l'esecuzione delle prestazioni rese in favore di Ferrovie del Gargano s.r.l. e di fungere da interfaccia tra l'Appaltatore e Ferrovie ed i propri rappresentanti. Il direttore tecnico di cantiere dell'Appaltatore eserciterà il suo mandato in riferimento ad ogni attività prevista dal Contratto. L'Appaltatore conferirà, per iscritto, al suddetto direttore tecnico di cantiere e/o delegato ogni necessario potere di rappresentanza, affinché costui possa prendere ogni decisione, assumere ogni obbligazione, adottare ogni misura necessaria, rilasciare il suo consenso in nome e per conto della _____, ogni qualvolta sia necessario ed opportuno, al fine della corretta puntuale e rapida esecuzione di quanto disciplinato nel Contratto.

4.2 Il Direttore dei Lavori è nominato da "Ferrovie del Gargano".

4.3 Durante il corso delle prestazioni, la gestione tecnico-amministrativa del contratto sarà effettuata dall'ing. Daniele Giannetta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvederà a controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per

l'espletamento delle prestazioni.

ARTICOLO 5

Adempimenti dell'Appaltatore

5.1 Per l'assunzione della manodopera l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in ordine alla domanda e all'offerta di lavoro.

5.2 Per quanto concerne la manodopera da impiegare in lavori che richiedano il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale, l'Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta di Ferrovie del Gargano, i relativi certificati.

5.3 Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore attuerà le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

5.4 I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche ove lo stesso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse.

5.5 L'Appaltatore è inoltre obbligato ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore. In mancanza, Ferrovie non procederà al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto.

5.6 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente atto con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d'arte, con regolarità e diligenza, avvalendosi delle adeguate tecnologie, in conformità alla normativa applicabile, alle Specifiche Tecniche, agli elaborati progettuali ed a quanto indicato nel Contratto, affidando l'esecuzione dei lavori a personale debitamente istruito e qualificato ed in possesso di tutti i requisiti di legge, nonché delle attrezzature necessarie a garantire la salute e sicurezza sul lavoro del personale e la messa in sicurezza dell'Impianto stesso, durante il corretto e puntuale adempimento delle prestazioni.

ARTICOLO 6

Modalità di esecuzione – Contestazioni

A. Modalità di esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente contratto, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Appaltatore riconosce che l'Opera oggetto del presente contratto è essenziale per l'immagine di Ferrovie del Gargano e si impegna a realizzarla con modalità organizzative, tecniche e di

Allegato 6

controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dell'Opera stessa.

Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di Ferrovie del Gargano. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, come già specificato nel precedente articolo 4.1, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a) A intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di Ferrovie del Gargano e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di Ferrovie del Gargano.
- b) Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a Ferrovie del Gargano, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente contratto – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a Ferrovie del Gargano, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di Ferrovie del Gargano derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

B. Contestazioni

Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto - Ferrovie abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, Ferrovie stessa provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 23 del presente contratto.

In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o

Allegato 6

di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile dell'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, Ferrovie contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo A.

L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da Ferrovie, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 23 del presente Contratto.

Oltre all'applicazione delle penali, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore superi di oltre l'80% i tempi fissati da Ferrovie per il recepimento delle suddette prescrizioni, Ferrovie stessa avrà il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Tutte le penali previste dal presente articolo sono cumulabili tra loro e con quelle di cui all'art. 23.

ARTICOLO 7

Importo dell'appalto

7.1 L'importo dell'appalto, al netto del ribasso del ... % (... per cento) praticato nell'offerta, è di **Euro** (euro/.....), di cui **Euro** (euro/.....), per la progettazione esecutiva e **Euro** (euro/.....) per gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza; tale ultimo importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore.

ARTICOLO 8

Corrispettivi

8.1 I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo.

8.2 I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del "Progetto Definitivo", di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.

8.3 I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nel rispetto del Progetto Definitivo ed Esecutivo per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto, per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere in conformità a quanto previsto nel PSC e nel documento unico per la valutazione rischi da interferenze (di seguito DUVRI), nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto o di legge.

ARTICOLO 9

Spese Generali

Allegato 6

9.1 Sono contenute nelle spese generali e, quindi, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore anche le seguenti voci:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
- d) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- e) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle prestazioni;
- f) le spese di vitto, alloggio e ogni altro onere necessario per l'esecuzione delle prove ed accettazione per i collaudi delle apparecchiature presso i fornitori come indicato nelle Specifiche Tecniche;
- g) ogni altro onere, anche se non specificamente menzionato nel Contratto, che si rendesse necessario per la corretta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 10

Invariabilità dei prezzi

10.1 Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime eseguite in base ai prezzi correnti al momento dell'offerta e confermati con la sottoscrizione del presente atto e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe concesse o sospensioni di lavori ordinate. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione o comunque all'adeguamento dei prezzi, fermo restando che ove i prezzi indicati nel presente contratto non siano più rappresentativi rispetto all'effettivo costo di realizzazione delle opere, si procederà ad adottare le più opportune misure compensative ai sensi della normativa applicabile.

ARTICOLO 11

Pagamenti

11.1 I corrispettivi di cui al precedente art. 7, esclusi gli importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza, saranno contabilizzati con le seguenti modalità di salizzazione:

- ✓ Per gli oneri della progettazione, all'approvazione, da parte di Ferrovie del Gargano, degli elaborati grafici del progetto esecutivo.
- ✓ L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base di lavori realizzati ogni bimestre con l'aggiunta degli oneri per la sicurezza ottenuti in percentuale all'importo dei lavori contabilizzati.

11.2 Dopo ogni SAL sarà emesso apposito certificato di pagamento, che autorizza l'Appaltatore all'emissione della fattura relativa.

11.3 La fattura in formato xml deve essere intestata ed inviata a:

Ferrovie del Gargano s.r.l.

Via Zuppetta 7/d – 70121 BARI – P.IVA 04383720721 – pec fatturefdgaba@legalmail.it

Allegato 6

Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici dell'Appaltatore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) e alla data di emissione, dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire i pagamenti dei corrispettivi.

In particolare, le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- ✓ Estremi del contratto;
- ✓ CUP e CIG;
- ✓ Importo reale;
- ✓ Coordinate bancarie dell'Appaltatore.

11.4 L'Appaltatore assume tutti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici CUP e CIG.

11.5 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a FdG ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11.6 L'Appaltatore ha comunicato a FdG con nota n. del gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati: È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

11.7 Resta espressamente inteso che l'adempimento delle modalità di pagamento di cui al presente articolo costituisce valore di quietanza, con salvezza di FdG da ogni responsabilità conseguente.

11.8 I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti, entro 60 giorni da d. f. f. m., mediante accredito con bonifico bancario presso l'Istituto bancario ____ IBAN : ____.

11.9 Qualsiasi eventuale variazione della Banca, su cui effettuare il pagamento, dovrà essere comunicata per lettera raccomandata A/R dall'Appaltatore a Ferrovie del Gargano.

11.10 Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è di quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

11.11 I pagamenti saranno subordinati all'esito della verifica del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi e, qualora l'Appaltatore si sia avvalso della facoltà di subappalto, i pagamenti saranno subordinati anche all'esito della verifica del DURC dei subappaltatori e alla presentazione delle fatture quietanzate.

11.12 Restano ferme le altre ipotesi di sospensione dei pagamenti o di trattenute previste dalle norme vigenti.

11.13 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5, 5-bis e 6, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12

Anticipazione

12.1 Il Committente erogherà all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile dell'esecuzione dei lavori, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

Allegato 6

12.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primaria Compagnia o da primario Istituto, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 del presente Contratto.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

12.3 Si provvederà al recupero dell'importo anticipato mediante detrazioni del 20% su ogni SAL.

12.4 Resta inteso che l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma.

ARTICOLO 13

Cessione dei crediti

13.1 I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte di Ferrovie.

Resta inteso che Ferrovie intende fare salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che potrebbe far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Ferrovie.

13.2 La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di Ferrovie al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 14

Durata e Programma di Lavoro

14.1 Il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto viene così stabilito:

- ____ giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio.

- ____ giorni per la realizzazione delle opere, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori nel rispetto della tempistica parziale illustrata nel cronoprogramma di dettaglio allegato al progetto.

La Committente, tramite il Direttore dei lavori, comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Contestualmente alla consegna verrà redatto regolare verbale dalla cui data decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione degli stessi.

E' prevista la possibilità di consegna parziale dei lavori, come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Allegato 6

14.2 L'Appaltatore è obbligato a sottoporre all'approvazione della Ferrovie, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un compiuto e dettagliato programma di esecuzione dei lavori, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al presente Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.

14.3 Il programma predisposto dall'Appaltatore potrà essere modificato da parte della Ferrovie. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali, e, comunque, ogni volta che vi sia l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora da tale aggiornamento emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità previste nel presente contratto dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi differimenti dei tempi di esecuzione.

14.4 Nel caso in cui l'Appaltatore non presenterà le suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse siano ritenute non fondate, Ferrovie applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura pari allo 0,3% (zerovirgolate per mille) dell'importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In ogni caso l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% dell'importo complessivo del contratto.

ARTICOLO 15

Cauzione definitiva e garanzie

15.1 La garanzia fideiussoria di Euro_____ (euro_____) che l'Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è stata dall'Appaltatore stesso costituita mediante N.... .., emessa il rilasciata da in data, fino alla concorrenza di €/... (euro), ed acquisita agli atti da FdG.

La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, sarà svincolata alla data di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

15.2 Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca, dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia di Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di FdG, dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di FdG. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, FdG avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 16

Polizze assicurative

16.1 L'Appaltatore si obbliga a stipulare le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con

Allegato 6

Compagnia di assicurazione ("Compagnia") classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con "Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione" emanata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore al momento della emissione della garanzia.

16.2 Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza CAR).

Polizza assicurativa di cui all'art.103, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e di cui al punto 11.8 e 11.9 delle Condizioni Generali di Contratto della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, approvate dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 22 marzo 2017 e che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L'importo della somma assicurata per danni alla stazione appaltante dovrà corrispondere all'importo del contratto, mentre per i danni a terzi l'importo della somma assicurata dovrà essere pari a € 500.000,00. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica l'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e l'art.11 delle CGC.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a FdG, il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nella presente convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- ✓ il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto;
 - ✓ l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FdG ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire a FdG di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio con successiva rivalsa o compensazione nei suoi confronti; in caso di mancata comunicazione quale che sia l'elemento inficiante come pure l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comportano l'inefficacia della garanzia nei confronti del Committente e dei beneficiari.
 - ✓ una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale FdG viene considerata terza ai fini della polizza stessa;
 - ✓ la rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti di FdG;
- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a FdG i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti; l'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
- b) l'obbligo della Compagnia ad estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il

periodo di manutenzione di cui all'art. 27 delle Condizioni Generali;

c) In difetto FdG si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

16.3 Polizza assicurativa progettista.

La Polizza assicurativa di cui alle Linee Guida n.1 decorre dalla data della stipula del contratto con l'affidatario e deve coprire la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La garanzia dovrà essere prestata per un importo pari a quello del contratto.

16.4 Responsabilità dell'Appaltatore. La stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

16.5 Interventi sostitutivi.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza FdG a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

ARTICOLO 17

Subappalto

17.1 Il subappalto è consentito in relazione a tutte le lavorazioni dedotte in contratto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, fatto salvo quanto previsto in tema di sicurezza.

17.2 Sono subappaltabili solamente le seguenti lavorazioni dichiarate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:

.....
.....

17.3 Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 105 c. 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, devono essere subappaltate ad imprese terze le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per lavorazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta una particolare qualificazione, anche se non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.

17.4 Per quanto riguarda i subcontratti che non sono subappalti, stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve darne comunicazione ai sensi dell'art. 105 c.2

Allegato 6

D.Lgs. 50/2016; unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Ferrovie copia del subcontratto.

17.5 La richiesta di autorizzazione al subappalto di cui all'art. 105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (corredata da copia del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato al rilascio della autorizzazione) e la comunicazione del subcontratto che non è subappalto (effettuata ai sensi del precedente punto 17.4) devono entrambe necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore:

- a) indicazione della natura del subaffidamento (subappalto o subcontratto che non è subappalto);
- b) indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento e relative categorie;
- c) importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- d) nominativo dell'impresa subcontraente;
- e) termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni (solo per i subappalti);
- f) indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
- g) rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;
- h) rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

17.6 La richiesta per l'autorizzazione al subappalto deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subAppaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (documentazione che potrà essere prodotta anche in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000).
3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce e deve garantire durante l'esecuzione del Subappalto gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, del subAppaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.

Allegato 6

6. Dichiarazione resa dal subAppaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria.
 7. Dichiarazione del subAppaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.
 8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
- 17.7** Nei casi in cui il subcontraente sia un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa raggruppata o consorziata.
- 17.8** Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l'impossibilità della prosecuzione dell'iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all'autorizzazione, ma sino alla relativa regolarizzazione è vietato al Subappaltatore iniziare i lavori dati in subappalto.
- 17.9** L'Appaltatore deve corrispondere alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
- 17.10** Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
- 17.11** In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori.
- 17.12** Resta inteso, come meglio precisato al successivo punto, che Ferrovie del Gargano rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
- 17.13** L'Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
- 17.14** La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- 17.15** L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni

Allegato 6

assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto. Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.

17.16 In tema di pagamenti dei subcontraenti dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 c. 13 del d.lgs. 50/2016. In tal caso costituisce condizione per il pagamento:

- l'avvenuta acquisizione da parte del Committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Impresa e dei SubAppaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.L. in fase di liquidazione da parte del Committente;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa al Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAL, di un prospetto riepilogativo contenente l'elenco degli eventuali SubAppaltatori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Impresa al Committente entro 15 giorni dall'emissione del SAL, della copia delle fatture emesse dai SubAppaltatori nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel S.A.L. in liquidazione da parte del Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso al Committente, siccome verificato dal Direttore dei Lavori;
- a trasmissione, da parte dell'Impresa al Committente entro 10 giorni dall'emissione del SAL, di una dichiarazione resa dall'Impresa e dagli eventuali SubAppaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.L. in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.

6.3.6 In assenza di detta documentazione, i pagamenti possono essere sospesi.

17.17 Qualora il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al subAppaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest'ultimo, Ferrovie del Gargano si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subAppaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

17.18 Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti (17.6.1), 17.6.5) e 17.6.7).

Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la verifica antimafia avrà luogo anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, con le modalità indicate da tale articolo (iscrizione nelle c.d. White List).

Allegato 6

17.19 Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di successiva emersione della mafiosità del soggetto affidatario, ai sensi della vigente normativa antimafia.

17.20 È fatta salva l'applicazione delle prescrizioni ulteriori e più stringenti previste da Protocolli di Legalità eventualmente applicabili al presente appalto.

17.21 Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subaffidati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

17.22 È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

17.23 In tema di tracciabilità finanziaria, vale quanto previsto dall'articolo 11 del presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a Ferrovie del Gargano, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti saranno pertanto effettuati da Ferrovie a mezzo bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Ferrovie da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere a Ferrovie ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad includere nei contratti di subappalto stipulati clausole che prevedano i seguenti obblighi: (a) l'obbligo, per i subappaltatori, di rispettare, nei confronti del personale impiegato nel subappalto, tutti gli obblighi di natura retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e fiscale, nonché ogni altro obbligo ed onere derivante dal rapporto di lavoro, rispettando altresì ogni disposizione applicabile per la loro tutela, incolumità e integrità fisica; (b) l'obbligo di fornire all'Appaltatore dichiarazioni e certificazioni attestanti il corretto adempimento dei predetti obblighi, in conformità alla normativa applicabile; (c) l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativa ai pagamenti effettuati per il pagamento delle prestazioni dei subappaltatori; (d) l'obbligo di riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara CIG _____; (e) la seguente: *"L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con, identificato con il CIG*

_____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a"

17.24 L'Appaltatore si obbliga, altresì, a dotare ed a far dotare tutto il personale occupato nel cantiere dall'Appaltatore medesimo o dai subappaltatori o titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino, corredato da fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

ARTICOLO 18

Piani di sicurezza e adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera ed antinfortunistica

18.1 L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza anche in relazione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare le prescrizioni contenute nel PSC, nel DUVRI redatto dal coordinatore della sicurezza;
- redigere il Piano Operativo della Sicurezza di cui all'art. 89, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/08;
- custodire in cantiere, a disposizione dei soggetti preposti al controllo i seguenti documenti:
 - a) libro unico delle imprese operanti in cantiere;
 - b) libro delle presenze;
 - c) copia del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza, del DUVRI;
 - d) copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08;
- garantire per tutta la durata dei lavori, la copertura del ruolo di Direttore Tecnico di cantiere con personale formato in materia di sicurezza;
- nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore Tecnico di cantiere;
- applicare ai lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, condizioni salariali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigente;
- adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone presenti in cantiere;
- mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade interessate dai lavori;
- farsi carico del pagamento di ogni tassa inerente i materiali e i mezzi d'opera da impiegarsi e dell'allaccio elettrico e di fornitura di idrica; assicurare la pulizia del cantiere e delle vie di transito, assicurare lo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dalla legge;
- provvedere alla custodia e/o assicurazione degli eventuali dispositivi di elevazione contro i furti nei luoghi di intervento;
- provvedere, prima del pagamento del saldo finale, allo sgombero dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà;

Allegato 6

- assicurare la perfetta gestione e conduzione del cantiere, manlevando la Committente da ogni responsabilità per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

18.2 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

18.3 L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima.

18.4 L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

18.5 L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nel DUVRI e nei POS e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota relativa agli oneri della sicurezza di cui all'art. 7; tale quota sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

18.6 L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di FdG della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione. L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare Ferrovie del Gargano da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare FdG da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del 0,5% sull'ammontare netto dei lavori e delle somministrazioni. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del collaudo provvisorio, previo il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

18.7 In nessun caso FdG sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.

18.8 Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di sicurezza.

FdG potrà eccezionalmente autorizzare, nei limiti di legge, deroghe agli impegni assunti dall'Appaltatore in offerta laddove:

- ricorrano cause di oggettiva necessità;
- le modifiche proposte dall'Appaltatore siano almeno equivalenti alle soluzioni migliorative da lui offerte in sede di gara.

18.9 La valutazione della ricorrenza delle condizioni suddette è rimessa all'insindacabile giudizio di Ferrovie.

ARTICOLO 19

Varianti in corso d'opera

19.1 L'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad adeguarsi a tutte le varianti e/o modifiche dei progetti e/o del crono-programma che dovessero interessare l'esecuzione dei lavori o che fossero necessarie, a giudizio di Ferrovie del Gargano, per la realizzazione a regola d'arte dell'opera (art. 1660 del codice civile), senza poter pretendere maggiori oneri e/o indennizzi o qualsiasi forma di compenso ulteriore e/o sovrapprezzo, anche a titolo risarcitorio. Non trova applicazione l'art. 1664 cc.

19.2 Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nell'art. 36 delle Condizioni Generali di Contratto.

19.3 Si intendono necessarie le varianti determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

19.4 Ferrovie del Gargano, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

19.5 Alla determinazione della maggiore o minore spesa determinata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate ai prezzi contrattuali e se del caso a mezzo di formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi della disciplina vigente, al netto del ribasso offerto in gara.

ARTICOLO 20

Sospensione dei lavori

20.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere utilmente continuate ed ultimate, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

20.2 La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o comunque nell'interesse di Ferrovie del Gargano. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un

Allegato 6

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del presente Contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

20.3 Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

ARTICOLO 21

Collaudo

21.1 Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui all'art.2, al fine di certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, dovrà essere emesso il Certificato di Collaudo

21.2 Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

21.3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Ferrovie Del Gargano prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 22

Riserve dell'Appaltatore

22.1 Salva l'applicazione dell'art. 35 delle C.G.C. e delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le riserve dell'Appaltatore relative alla esecuzione dei lavori si intenderanno respinte ove, entro i quindici giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

22.2 In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

22.3 Le Parti concordano che verrà costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della legge 120/2020 secondo la normativa vigente e in conformità alle Linee Guida ministeriali.

ARTICOLO 23

Penalità

Allegato 6

23.1 Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione di cui al precedente articolo 14, l'Appaltatore incorrerà nelle penalità pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione.

23.2 Resta ferma la facoltà per il Committente, consultato il Direttore Lavori, nel caso di ritardi imputabili all'Appaltatore superiori ad un quinto dei tempi contrattuali, rispetto a quelli stabiliti nel crono-programma lavori, di richiedere la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. e il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell'inadempimento, previa comunicazione fatta all'Appaltatore per il recupero dei ritardi rilevati, con indicazione dei tempi di recupero degli stessi.

23.3 Tutte le penali previste dal presente contratto sono fra loro cumulabili e non potranno superare il limite del 10% dell'importo dell'appalto di cui all'art. 7 del presente contratto.

ARTICOLO 24

Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità

24.1 Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le Parti convengono quanto segue.

24.2 Quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell'esecuzione del contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, Ferrovie su proposta del responsabile dell'esecuzione del contratto dichiara risolto il contratto.

24.3 Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Ferrovie risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore e fatto sempre salvo il maggior danno

24.4 Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato dei danni e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In ogni caso, FdG provvederà ad escutere la cauzione definitiva di cui all'art. 15 del presente contratto, fatto salvo il maggior danno.

24.5 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, Ferrovie provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

ARTICOLO 25

Recesso

Allegato 6

25.1 Ferrovie del Gargano si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

25.2 I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma.

25.3 La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga utili e ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

25.4 L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ARTICOLO 26

Domicilio

26.1 Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in _____, via _____.

26.2 L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____, via _____ e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita IVA n. _____.

26.3 Le Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Ferrovie del Gargano società a r.l." - dichiara il proprio domicilio fiscale in Bari – Via Zuppetta 7/d (c.a.p. 70121); la Partita I.V.A. n° 04383720721 e il Codice Fiscale n° 00134010719.

ARTICOLO 27

Trasparenza dei prezzi – Auditing

27.1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Allegato 6

27.2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

27.3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto documentata ai sensi di legge in modo da consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di FdG stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantiere. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione della Ferrovie e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

27.4. A semplice richiesta della Ferrovie, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 28

Risoluzione controversie

28.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno deferite al giudice ordinario del Foro di Bari.

ARTICOLO 29

Validità del contratto

29.1 Il presente atto è vincolante per le Parti fin dalla sua sottoscrizione.

29.2 Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, che non siano dovuti a fatto e colpa del Committente, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

29.3 L'Appaltatore e il Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

29.4 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente appena venutone a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

29.5 Spetta esclusivamente al Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Appaltatore dovrà eseguire.

29.6 Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Appaltatore, che il Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Appaltatore laddove ritenga che la stessa sia preferibile sotto il profilo tecnico e qualitativo.

ARTICOLO 30

Impegno di riservatezza e privacy

30.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che

non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da FdG o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.

30.2 L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

30.3 L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di FdG per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire a FdG tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore deve eseguire o avrà compiute. E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a FdG senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di FdG, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

30.4 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il l'appaltatore è informato che i dati personali acquisiti ai fini del presente contratto, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia, per la quale si rinvia all'Allegato "Informativa sulla protezione dei dati personali".

30.5 Il titolare del trattamento di tali dati é Ferrovie del Gargano.

Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo al presente appalto dichiarano di conoscere e accettare quanto previsto dalla suddetta normativa.

In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite le Ferrovie e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

30.6 L'informativa completa di cui all'art. 13 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito www.ferroviedelgargano.com , cui si rimanda.

ARTICOLO 31

Documenti facenti parte del contratto

31.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto - così come modificati/integrati dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, la quale pure costituisce parte integrante del Contratto - i documenti elencati nel punto successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati alla presente Convenzione in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

31.2 Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del contratto:

- Condizioni generali di contratto per gli appalti di lavori" delle Società del Gruppo Ferrovie dello



Allegato 6

Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate in data 23 giugno 2017 presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5988 Serie 3.;

-

ARTICOLO 32

Rinvio

32.1 Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle C.G.C., alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicabili ai settori speciali.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore
